

Uno studio del Notariato si sofferma sugli effetti di una sentenza della Corte Ue

La scissione sempre revocabile

Termini decorsi e formalità chiuse: palla ai creditori

DI MARCELLO POLLIO
E MARCO GREGGIO

I creditori della società scissa, decorsi i termini per l'opposizione e completate le formalità pubblicitarie, possono comunque introdurre l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Un nuovo studio dei notai (n. 117-2020/A) si sofferma sugli effetti della sentenza del 30 gennaio 2020, C-394/18I la Corte di Giustizia Ue che ha giudicato compatibile l'azione revocatoria con le norme comunitarie che precludono la dichiarazione di «nullità» dell'operazione in esito alla stipulazione ed iscrizione dell'atto di scissione. La direttiva 82/891/CEE pone infatti delle limitazioni al solo esercizio di iniziative giudiziarie volte ad intaccare la struttura dell'operazione, non pregiudicando il potere dei creditori di attivare strumenti preordinati alla conservazione della garanzia patrimoniale e tesi a far valere nei loro confronti l'inopponibilità della scissione. La decisione è così dirompente dei principi enunciati, che è stata oggetto dell'approfondimento a cura della Commissione Affari Europei ed Internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato. Il documento di studio evidenzia le fragilità delle disposizioni, proponendo una lettura delle norme maggiormente aderente agli orientamenti consolidatisi in questi ultimi anni. La questione non è di certo nuova alla dottrina ed alla giurisprudenza, in più occasioni chiamate a vagliare l'ammissibilità del mezzo revocatorio in riferimento ad operazioni che, comportando la separazione dei patrimoni, sovente destano quantomeno

attenzione, se non allarme, nei creditori.

In particolare, lo studio prende le mosse da un preventivo inquadramento giuridico della scissione, tentando di verificare se essa possa effettivamente integrare un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, alla luce della tradizionale contrapposizione tra la tesi che vede nell'operazione una vicenda eminentemente evolutiva della struttura societaria e quella che ne predica la natura estintiva-successoria. Il Notariato sottolinea l'esistenza nel dettato legislativo di indizi che depongono per una radicale incompatibilità del rimedio con la disciplina della scissione e con le istanze di certezza e stabilità dei traffici ad essa sottese. Il riferimento va alla norma di cui all'art. 2504 quater c.c. in tema di fusione, richiamato per la scissione all'art. 2506 ter, co. 5, c.c. in virtù della quale eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione, o scissione, non può più essere pronunciata. Tale disposizione ha infatti una portata «sistematica», esprimendo un principio generale di irretrattabilità delle operazioni straordinarie, posto a tutela del superiore interesse alla certezza e stabilità del traffico giuridico, che esclude qualsiasi possibilità per i creditori di mettere in discussione gli effetti scaturenti dalla scissione, a prescindere dal rimedio attivato.

Una simile lettura del dato normativo è del resto confortata dalle novità introdotte dal Codice della Crisi (d.lgs 14/2019) laddove si esclude,

all'art. 116, co. 3, che la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo possano travolgere gli effetti prodotti da operazioni straordinarie concluse durante la procedura o dopo l'omologazione, le quali quindi acquistano con l'iscrizione carattere di irreversibilità. Ma l'argomento più convincente proposto dallo studio 117-2020/ è la considerazione per cui il sistema di tutela apprestato in favore dei creditori rivela l'intenzione del legislatore di introdurre degli strumenti tipici che, pur garantendo la stabilità dei nuovi assetti societari, assicurino un soddisfacente grado di protezione a tutti coloro che si ritengano pregiudicati dall'operazione.

Dal momento che il codice prevede, oltre al rimedio preventivo dell'opposizione (art. 2503 c.c.), la responsabilità solidale delle società interessate dalla scissione per i debiti della scissa nei limiti del patrimonio netto assegnato (art. 2506 quater, co. 3) e la responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dall'operazione (2504 quater, co. 2 c.c.), non si ravvisa dunque l'utilità per i creditori di promuovere un'azione di per sé incapace di garantire una maggior tutela.

—@Riproduzione riservata— ■

